

 <p><b>MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH</b></p> <p><b>MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH</b></p>	<b>REGOLAMENTO</b>	<b>Emissione:</b> <b>07.10.2020</b>  <b>Revisione:</b> <b>25.11.2025</b>
<b>REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>		

## INDICE

- 1 Definizioni
- 2 Oggetto ed ambito di applicazione
- 3 Costituzione elenco e durata
- 4 Pubblicazione e documentazione disponibile
- 5 Modalità di presentazione domanda di iscrizione
- 6 Requisiti richiesti
- 7 Documenti per l'iscrizione
- 8 Accertamento
- 9 Aggiornamento
- 10 Cancellazione
- 11 Gestione dell'Elenco e modalità di scelta degli operatori
- 12 Foro competente
- 13 Richiesta informazioni
- 14 Tracciabilità flussi finanziari
- 15 Trattamento dei dati personali
- 16 Codice di comportamento
- 17 Disposizioni finali
- Allegati 1 e 2

Approvato dal CDA con delibera n. 114 del 25.11.2025  
F.to Il Presidente

## **1. Definizioni**

“*Fondazione*” o “*Fondazione MEIS*”: la Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara

“*Codice*”: Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023

“*Decreto correttivo*”: D. Lgs. 209/2024

“*Stazione appaltante o Committente*”: la Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

“*Operatore*” o “*Fornitore*”: il soggetto che presenta domanda di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici;

“*Anac*”: Autorità Nazionale Anti Corruzione

“*Albo*” o “*Elenco*”: Elenco operatori economici;

“*Regolamento*”: il Regolamento per la istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici della Fondazione MEIS

## **2. Oggetto e ambito di applicazione**

2.1 Con delibera n. 78 del 07.10.2020 il CDA della Fondazione ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza alle Linee guida Anac n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da utilizzare per gli affidamenti diretti e per la scelta degli operatori nelle procedure negoziate di contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Gli artt. 1 e 3 dell’Allegato II.1 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, seguiti dall’emanazione del comunicato del Presidente ANAC del 5.06.2024 e dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024, cd “Decreto correttivo del Codice dei contratti” hanno imposto di revisionare il suddetto Regolamento, rimanendo invariata la necessità della Fondazione di dotarsi di “elenchi di operatori economici distinti per categoria e fascia di importo” per garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, per prevedere una modalità di scelta dei soggetti chiamati a presentare offerta nelle richieste di preventivo informali per gli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate non precedute da apposita indagine di mercato, e per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 1 Allegato II.1. “Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice”.

2.2 Attraverso la creazione di Elenchi di operatori economici la Fondazione intende acquisire esclusivamente le manifestazioni di volontà dei soggetti interessati ad essere iscritti ai citati elenchi e ad essere chiamati nelle richieste di preventivo, propedeutiche anche se non necessarie, negli affidamenti diretti e invitati nelle procedure di gara negoziata non precedute da apposita indagine di mercato, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo alla Fondazione per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

2.3 L'istituzione dell'Elenco/Elenchi, inoltre, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

2.4 La Fondazione ritiene, in ogni caso, di non avvalersi dell'Elenco degli operatori economici:

- in presenza di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o per la specializzazione richiesta, sono acquisibili solo da determinati operatori (ad es. forniture cibo kosher, catering kosher);
- quando il rapporto fiduciario, e/o le qualità personali del professionista, e/o necessità di cybersicurezza informatica, siano dall'Ente ritenute motivazioni prevalenti per l'affidamento di incarichi libero professionali.

La Fondazione potrà decidere di non utilizzare, altresì, l'Elenco/Elenchi costituiti nell'ipotesi in cui intenda avvalersi di operatori economici iscritti negli elenchi nazionali delle piattaforme certificate nazionali (ad es. MEPA, SATER).

### **3) Costituzione elenco e durata**

L'Elenco/Elenchi è costituito a seguito di pubblicazione di un avviso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'iscrizione all'Elenco/ Elenchi è consentita senza limiti di tempo.

L'Elenco/Elenchi sarà formato in base alle richieste di iscrizione pervenute alla Fondazione successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e saranno continuamente aggiornati mediante l'inserimento dei dati degli operatori economici che ne facciano richiesta.

La Fondazione ha predisposto:

1. Modello di domanda di iscrizione;

---

Art. 3 Allegato II.1: "Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

2. Modello contenente le sezioni, le categorie merceologiche e le fasce di valore che gli operatori economici dovranno indicare al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione. Le fasce di valore previste sono adeguate alle indicazioni contenute nel Regolamento interno della Fondazione che disciplina le norme di attuazione del Codice Appalti.

(Allegati 1 e 2 al presente Regolamento).

#### **Art. 4) Pubblicazione e documentazione disponibile**

Il presente Regolamento, nonché tutta la documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all'Elenco sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione MEIS all'indirizzo <https://www.meisweb.it/10-bandi-gara-contratti> (sezione amministrazione trasparente, bandi e contratti).

#### **Art. 5) Modalità presentazione domanda di iscrizione**

Gli operatori interessati devono presentare apposita domanda di iscrizione, precisando la categoria merceologica di inserimento e la fascia di valore.

La domanda e i suoi allegati dovranno essere inviati mediante pec all'indirizzo: [fondazione.meis@pec.meisweb.it](mailto:fondazione.meis@pec.meisweb.it)

#### **Art. 6) Requisiti richiesti**

6.1 Possono essere iscritti all'Elenco:

- a) i soggetti singoli o associati e pertanto: imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 36/2023;
- d) i liberi professionisti singoli o associati.

6.2 I requisiti di ordine generale di cui occorre essere in possesso sono i seguenti:

- 1) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico in cui si chiede l'iscrizione o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
- 2) iscrizione in appositi albi professionali qualora la fornitura o il servizio richiesto richieda l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- 3) insussistenza di tutte le cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 94 e ss. Del Codice;

- 4) adempimento degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- 5) nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 100 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, in corso di validità;
- 6) regolarità contributiva (DURC) al momento della presentazione dell'istanza;
- 7) dichiarazione di adempimento agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999;
- 8) di essere iscritta /non iscritta all'interno del mercato elettronico della PA (MEPA) con indicazione del bando di abilitazione;
- 9) dichiarazione al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage).

6.3 Occorre dichiarare, altresì:

- i requisiti tecnici o professionali richiesti dalla tipologia di attività.
- il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. L'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti;
- il possesso d'idonea polizza assicurativa RCT/O o professionale.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

6.4. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco fornitori, gli operatori manifestano unicamente la volontà di essere inseriti nel suddetto Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Fondazione. Inoltre, non vengono costituite graduatorie, né attribuiti punteggi.

#### **Art. 7) Documenti per l'iscrizione**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione:

- 1) domanda di iscrizione con specifica indicazione della categoria merceologica di inserimento e fascia di importo, su modelli allegati al presente Regolamento (Allegati 1 e 2), unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante o procuratore speciale;
- 2) accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- 3) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale si chiede l'iscrizione, il nominativo del legale rappresentante e la sede di ubicazione. In alternativa, potrà essere resa una

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale che la sottoscrive. I soggetti tenuti all'iscrizione in albi professionali devono presentare un certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza.

- 4) eventuale certificazione di qualità;
- 5) eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa, potrà essere resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale che la sottoscrive;
- 6) copia della procura speciale nel caso in cui la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni venga effettuata da persona diversa dal rappresentante legale;
- 7) copia di polizza assicurativa professionale in corso di validità;
- 8) Cv per i Professionisti.

La Fondazione MEIS potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno, in relazione anche alla complessità delle procedure alle quali l'iscritto potrà essere chiamato a partecipare:

- copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione della domanda;
- idonea dichiarazione circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni, antecedenti la data di domanda di iscrizione, di lavori, servizi e forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco;
- ovvero ogni altra documentazione ritenuta idonea, ai sensi del Codice dei contratti.

È facoltà dell'operatore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa o studio professionale.

## **Art. 8) Accertamento**

8.1 Le domande di iscrizione all'Albo sono soggette alla valutazione da parte della Fondazione MEIS che ne accerta la completezza e la correttezza. L'iscrizione o la sua inammissibilità verrà comunicata per iscritto tramite Pec. La valutazione delle istanze deve essere effettuata entro 30 giorni dalla ricezione, facendo salva la previsione di un maggior temine sino a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta potranno essere richieste opportune integrazioni, concedendo un termine non superiore a 30 giorni dalla richiesta.

8.2 La Fondazione MEIS procederà, in ogni caso, al rigetto della domanda nelle seguenti ipotesi:

- a) assenza di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 6;

b) mancata integrazione a seguito di richiesta della Fondazione.

È consentito presentare contemporaneamente domanda per fasce di importo differenti.

La Fondazione MEIS si riserva di effettuare accertamenti, anche a campione, ai sensi del Codice degli appalti relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

### **Art. 9) Aggiornamento**

È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la Fondazione procede con cadenza annuale a verificare il perdurare del possesso dei requisiti (anche a campione), mediante invio di una apposita richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti tramite PEC.

Gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione ~~mediante apposite module~~ tramite PEC. Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della predetta dichiarazione comporta l'automatica cancellazione prevista dal successivo art. 10.

### **Art. 10) Cancellazione**

10.1 Sono cancellati dall'Elenco i soggetti iscritti che:

- a) non forniscano la prova del perdurare del possesso dei requisiti in sede di richiesta di conferma dell'iscrizione;
- b) in caso di mancata presentazione dell'offerta a seguito di tre inviti nel biennio;
- c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
- d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione;
- e) incorrano in una causa di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 94 e ss del Codice dei contratti;
- f) incorrano in fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- g) chiedano di essere cancellati.

10.2 Nei casi previsti dal comma precedente, ad eccezione dell'ipotesi della lettera g, la Fondazione comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere affidatario o invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dalla Fondazione. Decorso tale termine, in mancanza di

controdeduzioni valide, con provvedimento dirigenziale motivato si procede alla cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine da tre mesi fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o un termine diverso, previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

#### **Art. 11) Gestione dell'Elenco e modalità di scelta degli operatori**

Ove non ricorrono le condizioni per il ricorso al mercato elettronico o non vi siano Convenzioni Consip attive, la scelta dei Fornitori iscritti all'Elenco da invitare per richieste di preventivo o per procedure negoziate seguirà il criterio della rotazione nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività e correttezza. Verrà a tal fine redatto apposito documento ove verranno indicate le date e i contratti affidati a operatori scelti dall'Elenco.

La Fondazione potrà prescindere dall'applicazione del criterio di rotazione e estendere l'invito anche ad altri operatori economici non inseriti qualora si tratti di un confronto mediante richiesta di preventivi per affidamenti diretti di importo inferiore a €. 140.000,00

L'invito potrà essere esteso anche o in via esclusiva ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 2.4.

Resta salva la facoltà per la Fondazione di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato pubblicate su piattaforme digitali.

#### **Art. 12) Foro competente**

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia-Romagna.

#### **Art. 13) Richiesta informazioni**

Per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici, gli interessati potranno inviare una pec all'indirizzo [fondazione.meis@pec.meisweb.it](mailto:fondazione.meis@pec.meisweb.it).

#### **Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

#### **Art. 15) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione, i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dalla Fondazione per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto affidatario della procedura.

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

Con l'iscrizione all'Elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **Art. 16) Codice di comportamento**

Con l'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del "Codice etico di comportamento della Fondazione" e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 17) Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice appalti vigente in materia.

Allegati:

- 1) Domanda di iscrizione
- 2) Elenco Categorie merceologiche e fasce di valore